



CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE ORDINANZA N° 496/2015 IN DATA 29/12/2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(RAMO TRASPORTI)
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua
Divisione 2

dg.tm@pec.mit.gov.it

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO

gccp@pec.mit.gov.it

PREFETTURA TARANTO
MARINASUD TARANTO
MARISTANAV TARANTO
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE TARANTO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA TARANTO
CAPITANERIA DI PORTO :

protocollo.prefa@pec.interno.it
marina.sud@postacert.difesa.it
maristanav.ta@postacert.difesa.it
prot.procura.taranto@giustiziacer.it
cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it

BARI
MOLFETTA
MANFREDONIA
BRINDISI
GALLIPOLI

cp-bari@pec.mit.gov.it
cp-molfetta@pec.mit.gov.it
cp-manfredonia@pec.mit.gov.it
cp-brindisi@pec.mit.gov.it
cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

A.N.G.O.P.I. ROMA
CONFITARMA ROMA

infopec@angopi.org
confitarma@pec.it

AUTORITA' PORTUALE TA
GRUPPO ORMEGGIATORI TA
GRUPPO BARCAIOLI TA

protocollo.autportta@postecert.it
ormeggiatori-taranto@pec.it
grubata@pec.it

FEDARLINEA ROMA

fedarlinea@pec.it

RACCOMAR c/o NAVALSUD
RACCOMAR BARI

raccomar@tiscali.it

Prot. n. 16.03.04/_____/ Tec

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza.

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato, l'Ordinanza n° 496/2015 in data 29.12.2015 riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio per il triennio 2016 - 2018, all'interno del Porto di Taranto.

d'ordine

p. IL CAPO SEZIONE TECNICA
C.F.(CP) Gianluca TRAVERSA t.a.

f.to S.T.V. (CP) Emilia DENARO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Taranto

Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288
taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/taranto

ORDINANZA N°496/2015

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Taranto:

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTE le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot M_TRA-PORTI n. 15191 del 20 dicembre 2006, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;

VISTO il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua – Divisione 2 prot. 25998 del 15 dicembre 2015, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016–2018;

ESPERITA la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di TARANTO sono stati esaminati i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

VISTA l'Ordinanza n. 225/07 del 29 novembre 2007 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di TARANTO, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

ACCERTATO che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori del Porto di TARANTO di cui alla Ordinanza n. 73/2013 del 12 marzo 2013 devono essere aggiornate;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 1° gennaio 2016 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori di TARANTO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di TARANTO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	a	€	€
1	500	87,50	87,50
501	1.000	155,50	155,00
1.001	2.000	210,00	210,00
2.001	6.000	319,50	319,50
6.001	12.000	506,50	506,50
12.001	20.000	637,50	637,50
20.001	30.000	1.063,00	1.063,00
30.001	50.000	1.456,50	1.456,50
50.001	80.000	1.995,00	1.995,00
80.001	120.000	2.708,50	2.708,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 20.000 G.T. o frazione € 355,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 20.000 G.T. o frazione €. 355,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dal Gruppo Ormeggiatori nel Porto di TARANTO alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	a	€	€
1	500	68,50	68,50
501	1.000	97,00	97,00
1.001	2.000	125,00	125,00
2.001	6.000	189,00	189,00
6.001	12.000	299,50	299,50
12.001	20.000	377,00	377,00
20.001	30.000	629,00	629,00
30.001	50.000	862,00	862,00
50.001	80.000	1.181,00	1.181,00
80.001	120.000	1.603,00	1.603,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 20.000 G.T. o frazione € 210,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 20.000 G.T. o frazione € 210,00 in aggiunta alla tariffa precedente.



Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo una stessa banchina fino a 150 metri verranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti lungo una stessa banchina superiori ai 150 metri, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- sbroglio delle ancore.

Per l'utilizzo del mezzo terrestre a navi scalanti il 4° sporgente e per i movimenti lungo banchina superiori ai 150 metri è dovuto, oltre alla tariffa di servizio di cui al precedente art. 1, un compenso di € 135,00.

Qualora gli ormeggiatori vengano richiesti per impiego sui pontoni o altre strutture galleggianti, nonché in caso di prestazioni non espressamente previste dal presente articolo, il compenso e il numero degli uomini e dei mezzi da impiegare verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n. 260, 31.3.1954, n. 90 e 5.3.1977, n. 54 e del DPR 28.12.1985, n. 792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;



4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
6. il 2 giugno festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1 novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Taranto;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'articolo 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente articolo 5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 37,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alla prima ora. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre la prima ora, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 19,00 per ogni mezzora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'articolo 5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

L'Ordinanza n. 73/2013 del 12 marzo 2013 emessa da questa Capitaneria di porto, è abrogata.

Articolo 10

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.taranto.guardiacostiera.gov.it/taranto.

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione.

Taranto, li 29 dicembre 2015

**p. IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.V. (CP) Giuseppe FAMA' t.a.**



**IL COMANDANTE IN II^a
C.F. (CP) Francesco RUSSO**